



Numero di protocollo : AMM28/07/20.039006U



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria

Roma, 28 luglio 2020

Ill.mo
PRESIDENTE della
“CAMERA PENALE MINORILE”
Avv. Mario Covelli
- Via Bernardo Cavallino, n. 6
80128 N A P O L I

via p.e.c. a:
avvcovelli@pec.it

Ill.mo Presidente,

Le comunico che il Consiglio Nazionale Forense, nel corso della seduta amministrativa del 17 luglio 2020, vista l'istanza di iscrizione nell'Elenco delle Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative avanzata dall'Associazione “Camera Penale Minorile” da Lei presieduta, nonché la documentazione integrativa prodotta, ha adottato la delibera che, nel testo integrale, allego alla presente.

Con i migliori saluti

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria



Allegati: n. 1, c.s.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 23-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 17 LUGLIO 2020

OMISSIS

Assente il Cons. Mario Napoli.
Presiede la Presidente f.f. avv. Maria Masi, assistita dalla Cons. Segretaria Capria.

OMISSIS

PUNTO 14)

DELIBERA n.237
ASSOCIAZIONE CAMERA PENALE MINORILE
RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI
SPECIALISTICHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE

Il Consiglio

- sentita la Cons. Segretaria Capria,
- **vista** la domanda di inserimento nell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative avanzata via posta elettronica certificata in data 3 maggio 2020 (prot. *AMM 04.05.2020 038292E*) dall'Associazione Nazionale Forense "*Camera Penale Minorile*" (da ora, *breviter* associazione) ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1 recante "*Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative*" per come da ultimo modificato con delibera del Consiglio immediatamente esecutiva del 24 giugno 2016;
- **ritenuta** la regolarità di presentazione della domanda, avanzata ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Reg. cit.;
- **esaminata** la documentazione presentata ai sensi della lett. b) dell'art. 4, comma 1, del Reg. cit.;
- **considerato:**
 - a)** che l'art. 3 dello Statuto (per come approvato il 12 aprile 2013) prevede gli scopi dell'associazione tra i quali si annovera la promozione dello studio del diritto penale minorile e del profilo professionale specialistico;

- b)** che l'associazione è presieduta da un avvocato, Avv. Mario Covelli;
- c)** che l'associazione ha sede nazionale in Napoli (via Bernardo Cavallino n. 6);
- c.1.)** che l'associazione, allo stato, è presente in 13 (tredici) distretti di Corte di appello (Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno);
- c.2.)** che l'attività di coordinamento delle attività scientifiche ed organizzative delle sedi territoriali è demandata ai "Coordinatori di macroaree" (cfr. art. 13 dello Statuto approvato il 12 aprile 2013);
- d)** che ha un ordinamento interno a base democratica (come da Statuto che si intende qui integralmente richiamato e riportato);
- f)** che l'associazione non ha scopo di lucro (cfr. art. 3 dello Statuto cit.) in quanto l'attività formativa è gratuita e il contributo richiesto ai partecipanti è finalizzato unicamente al rimborso delle spese sostenute o al fine di far fronte ai maggiori costi sostenuti per l'organizzazione;
- g)** che associazione si occupa di formazione e aggiornamento professionale attraverso l'organizzazione di conferenza, tavole rotonde, convegni, seminari, concorsi e conferenze che prevedono in generale la formazione e l'aggiornamento del professionista nell'ambito del diritto penale minorile. Nell'anno 2019 l'associazione ha svolto significativa attività formativa nel settore di interesse come comprovato dai documenti in atti (che si intendono in questa sede integralmente richiamati);

- **considerato**, altresì, che con delibera assunta durante la seduta amministrativa del 22 maggio 2020 veniva comunicato all'associazione istante che, dalla documentazione in atti, **non era possibile evincersi**:

1. che il numero degli iscritti avvocati fosse pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale e le modalità attraverso le quali il detto numero totale potesse essere verificato [*requisito di cui alla lettera b), secondo periodo, del comma 1 dell'art. 3 del Reg. cit.*];

2. attraverso quale struttura centrale organizzativa e tecnico-scientifica adeguata l'associazione assicurasse l'offerta formativa e l'organizzazione delle attività per l'aggiornamento nelle materie di competenza che ne garantissero la rilevante scientificità [*requisito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 del Reg. cit.*];

3. che l'associazione fosse in grado di organizzare e realizzare, a partire dall'anno successivo alla richiesta di permanenza nell'elenco (anno 2021), un corso biennale non inferiore a 200 ore specificamente disciplinato da un atto di regolazione interna [*requisito di cui alla lettera g), ultima parte, del comma 1 dell'art. 3 del Reg. cit.*];

- **preso atto** che, con comunicazione raccomandata AR, l'associazione ha fatto pervenire nel termine assegnato osservazioni e deduzioni dalle quali si evince:

1. che gli iscritti all'associazione sono circa 160;

2. che l'associazione in data 16 giugno 2020 (cfr. verbale in atti qui integralmente richiamato) ha costituito un Comitato tecnico-scientifico;

3. che l'associazione ha organizzato presso la Università degli studi di Napoli "Federico II" nonché presso la Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" un corso, per ciascun Ateneo, di *Alta Formazione in Legislazione penale Minorile*;

- **considerato** che, dalla documentazione integrativa prodotta, **non è possibile, allo stato, ricavarsi**:

a) quale sia effettivamente e precisamente il numero degli iscritti avvocati nonché che il detto numero sia corrispondente almeno ai due terzi del numero totale essendo stato genericamente dichiarato che "tale porzione è di certo rispettata, in quanto gli iscritti all'Associazione sono circa 160 ed il numero dei praticanti che aderiscono non supera i 10". A ciò aggiungasi l'omessa indicazione (e comunque l'assenza di elementi comprovanti) delle modalità attraverso le quali il numero degli iscritti avvocati totale possa essere verificato;

b) che l'associazione sia in grado di organizzare e realizzare, a partire dall'anno successivo alla richiesta di permanenza nell'elenco (anno 2021), un corso biennale non inferiore a 200 ore specificamente disciplinato da un atto di regolazione interna. Sul punto, dato atto della realizzazione di un corso di *Alta Formazione in Legislazione Minorile* rispettivamente presso l'Università degli Studi degli studi di Napoli "Federico II" nonché presso la Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", non viene addotto alcun elemento da cui si possa evincere che l'associazione possa realizzarne uno per l'anno successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza (2021);

- **considerato, altresì**, che in data 16 giugno 2020 (cfr. verbale in atti qui integralmente richiamato), l'associazione ha costituito un Comitato tecnico-scientifico quale, in ipotesi, struttura centrale organizzativa e tecnico-scientifica adeguata attraverso la quale assicurare l'offerta formativa e l'organizzazione delle attività per l'aggiornamento nelle materie di competenza che ne garantiscano la rilevante scientificità senza, però, addurre elementi tali da comprovarne l'effettivo insediamento e funzionamento nonché le modalità operative;

- **ritenuto** che, allo stato, non sussistano tutti i requisiti stabiliti dall'art. 3, comma 1, del Reg. cit.;

DELIBERA

ai sensi dell'art. 5, comma 3 lett. b) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1 recante Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, **il rigetto** dell'istanza di iscrizione nell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative avanzata in data 3 maggio 2020 (prot. AMM 04.05.2020 038292E) dall'Associazione Nazionale Forense "Camera Penale Minorile".

Avverso il presente deliberato è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di legge decorrente dalla comunicazione.

DELEGA

l'Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente delibera all'Associazione Nazionale Forense "Camera Penale Minorile".

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla segreteria per le comunicazioni.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 17 luglio 2020

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Rosa Capria". To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE" around the perimeter and a central emblem featuring a scale of justice and a sword.